

Legge regionale 08 maggio 1978 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2007

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e Consiglieri regionali.

Art. 1

L' indennità prevista all' art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è raggugliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo.

(1)(2)(3)

Note:

- 1** Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1978
- 2** Integrata la disciplina del primo comma da art. 37, terzo comma, L. R. 81/1982
- 3** Primo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007